



**REPUBBLICA ITALIANA**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per la Campania**

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi

Presidente

Emanuele Scatola

Primo Referendario

Rosita Liuzzo Referendario

ha pronunciato la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante "*Codice dei contratti pubblici*", nel prosieguo, per brevità, indicato anche come "Codice previgente");

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", nel prosieguo, per brevità, indicato anche come "nuovo Codice");

Vista la nota trasmessa il 5/05/2023 e acquisita, in pari data, al prot. SC CAM n. 2880, con la quale il Sindaco del Comune di Roccapiemonte (SA) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nei termini indicati più avanti;

Vista l'istanza del 26/05/2023, con la quale il Magistrato relatore ha chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 61/2023, con la quale è stata convocata l'odierna camera di consiglio per la trattazione collegiale della presente questione;

Udito, nella camera di consiglio del 17 maggio 2023, il Magistrato relatore, Primo Referendario Emanuele Scatola.

### **OGGETTO DEL PARERE**

La richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune Roccapiemonte (SA) verte sul tema degli incentivi per le funzioni tecniche.

Segnatamente, l'esigenza di ausilio interpretativo dell'Ente si appunta sull'ultimo periodo dell'art. 113, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "*Codice dei contratti pubblici*"), a mente del quale "*la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione*".

A tal proposito, il Comune richiama il punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 (recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»), approvate e aggiornate rispettivamente con deliberazione n. 1096/2016 e n. 1007/2017, che "*prescrive la nomina del direttore dell'esecuzione, quale soggetto diverso dal responsabile del procedimento, nell'ipotesi di appalto di servizi o forniture di beni di importo superiore a 500 mila euro ovvero in quelli di particolare complessità*".

Da tali premesse si dipana il quesito con il quale il Sindaco chiede a questa Sezione "*se sia legittima la previsione, nel regolamento interno, del riconoscimento degli*

*incentivi tecnici per i contratti di appalti di servizi e forniture di beni di importo inferiore a 500 mila euro in favore del personale dipendente della stazione appaltante, a partire dal responsabile unico del procedimento, che interviene nella gestione o se piuttosto il personale che svolge funzioni tecniche possa essere remunerato soltanto nel caso di appalti di servizi e forniture di beni in caso di importo superiore ad euro 500 mila”.*

## **DIRITTO**

### ***Questioni preliminari.***

**1.** Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile con riferimento alle condizioni di accesso alla funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l’ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia contabile.

**2.** Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, occorre vagliare, inoltre, l’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, sotto il profilo della sussistenza delle ulteriori condizioni di accesso alla funzione consultiva, enucleate dalla magistratura contabile al fine di evitare che l’esercizio di tale funzione si traduca in forme di co-gestione o co-amministrazione ovvero in forme di interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature.

**3.** Segnatamente, ai fini dell’ammissibilità oggettiva, il quesito:

- deve avere carattere generale ed astratto e, dunque, attenersi all’interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile;
- non deve tradursi nella verifica di conformità ad un parametro normativo di provvedimenti in corso di adozione ovvero già adottati (diversamente la funzione

consultiva si tradurrebbe in un simulacro di controllo preventivo/successivo di legittimità);

- non deve interferire con la funzione requirente e giurisdizionale intestata alla Corte dei conti (c.d. interferenza interna), né con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (c.d. interferenza esterna).

#### ***Ammissibilità soggettiva.***

**4.** La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata dal Sindaco del Comune di Roccapiemonte, ossia dal legale rappresentante dell'Ente.

#### ***Ammissibilità oggettiva. Attinenza alla materia contabile.***

**5.** Sotto il profilo oggettivo dell'attinenza alla materia "contabilità pubblica", il Collegio ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile nei termini di seguito precisati.

L'esatta individuazione del campo di applicazione degli incentivi tecnici disciplinati dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti) e il loro trattamento contabile hanno costituito oggetto di numerose pronunce della Corte dei conti in sede consultiva (*ex multis*, tra le più recenti, Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, n. 2/2019/QMIG e n. 10/2021/QMIG; Corte de conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 65/2022/PAR; Id., Sezione regionale di controllo per Emilia-Romagna n. 11/2021/PAR, n. 56/2021/PAR e n. 182/2022/PAR; Id. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 131/2022/PAR e n. 125/2022/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 234/2022/PAR e n. 53/2023/PAR).

**6.** Da tale orientamento, che ammette la sussunzione della materia *de qua* nell'alveo della contabilità pubblica, il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi.

**7.** Al riguardo, giova osservare, preliminarmente, che la materia della contabilità pubblica ha avuto storicamente ad oggetto l'attività contrattuale della pubblica amministrazione. E' noto come il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (recante *"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"*) e il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (recante *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*) abbiano dedicato apposite parti alla disciplina dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione (rispettivamente, il Titolo I - *"Del patrimonio dello Stato - Dei contratti"* e il Titolo II - *"Dei contratti"*). Le disposizioni sull'ordinamento contabile sono state, dunque, storicamente la *sedes materiae* della disciplina dei contratti pubblici. Tale attinenza non è venuta meno nell'attuale assetto ordinamentale nel quale ai contratti pubblici (passivi) sono dedicati appositi codici e, anzi, trae nuova linfa dall'impostazione che permea l'ultimo di tali Codici (ossia il d. lgs. n. 36/2023), nel quale *"la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti"* (art. 1, comma 2), *"con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo"* (art. 1, comma 1).

**8.** Appurata l'attinenza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione alla materia contabile, giova osservare che gli incentivi tecnici si inseriscono a pieno titolo in questo ambito. Ciò si ricava sia da un argomento topografico (la disciplina degli incentivi è collocata nel codice dei contratti pubblici e non nelle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sia da un argomento contabile, in quanto gli oneri inerenti a tali prestazioni sono a carico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti (art. 113, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016). Tale previsione trova conferma nell'art. 45, comma 1, del nuovo Codice, con la differenza che quest'ultima norma sostituisce, in chiave

ampliativa dello spettro di applicazione dell'istituto *de quo*, il riferimento "ai singoli appalti" con quello alle "singole procedure di affidamento".

**9.** A ciò si aggiunga che la finalità del sistema incentivante di cui si discorre è quella di "stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni" (cfr. Relazione illustrativa al nuovo Codice). Il tema degli incentivi, pertanto, "riguarda il corretto utilizzo delle risorse di bilancio e, più in generale, il contenimento della spesa pubblica ai fini di una sana gestione finanziaria dell'Ente" (cfr., Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 53/2023/PAR).

**10.** Con riferimento all'ambito materiale della funzione consultiva, per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che il parere formulato dal Comune di Roccapiemonte rientri nella nozione di contabilità pubblica.

#### ***Ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva.***

**11.** Con riferimento alle ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva enucleate dalla giurisprudenza contabile, come è noto, devono ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti specifici, tali da determinare un'ingerenza della magistratura contabile nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione ai suoi processi decisionali, come tale incompatibile con la posizione di imparzialità ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Di qui l'esigenza di circoscrivere l'esercizio della funzione consultiva al piano generale ed astratto dell'interpretazione di una disposizione dal significato controverso attinente alla materia contabile.

**12.** Sotto diverso profilo, il Collegio rileva come la funzione consultiva non possa essere utilizzata come canale di accesso alla magistratura contabile per ottenere uno scrutinio, preventivo o successivo, sulla conformità al paradigma normativo di riferimento di specifici atti amministrativi o negoziali da adottare o già adottati, al di

fuori dei casi in cui tale tipo di controllo è contemplato dalla legge (al riguardo, *ex multis*, v. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. /16/2020/PAR).

**13.** Per tale ragione, questa Sezione non può pronunciarsi sul contenuto di un regolamento (già adottato o da adottare), né tantomeno su altri atti, anche di natura negoziale, potendo solo limitarsi a fornire un ausilio interpretativo in ordine alle disposizioni che delimitano l'ambito di applicazione del suddetto sistema incentivante. Nei termini precisati, il quesito formulato dall'Ente varca la soglia di ammissibilità oggettiva anche con riferimento alle ulteriori condizioni enucleate dalla giurisprudenza contabile e può, dunque, essere esaminato nel merito.

#### **Merito.**

**14.** La *ratio* sottesa al sistema incentivante è quella di accrescere l'efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato (cfr., Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR).

#### **Il sistema incentivante delineato dal Codice previgente.**

**15.** L'esigenza di ausilio interpretativo dell'Ente si appunta sull'ultimo periodo dell'art. 113, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, a mente del quale "*la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione*".

**16.** La giurisprudenza contabile ha già avuto modo di chiarire che l'applicabilità degli incentivi, nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto

diverso dal R.U.P. (cfr. SRC Emilia-Romagna, deliberazione n. 30/2020/PAR; in senso conforme, SRC Veneto, deliberazioni n. 121/2020/PAR, n. 301/2019/PAR e n. 455/2018/PAR; SRC Lazio, deliberazione n. 57/2018/PAR).

**17.** Tale distinta nomina è prevista, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell'Anac (recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»), soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità.

**18.** La magistratura contabile ha chiarito come "*tali ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vadano considerate alternative, e che pertanto la particolare complessità richiesta per la nomina del direttore dell'esecuzione possa caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad € 500.000,00. Tale parametro numerico può rappresentare tuttavia un criterio di orientamento, in quanto solo in circostanze davvero eccezionali le funzioni tecniche associate ad un appalto di forniture e di servizi di importo più esiguo potranno dirsi caratterizzate da quella particolare complessità che (...) rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione (...)*"; ciò coerentemente con la ratio della norma, che è (...) quella di evitare il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato. Questa Sezione non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento.

**19.** In sintesi, nel sistema delineato dal Codice previgente:

- la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica, ai sensi dell'art. 113, comma 2, alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, come figura distinta dal RUP;
- la nomina del direttore dell'esecuzione, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell'Anac, è prevista soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità;



- secondo l'interpretazione offerta dalla magistratura contabile, alla quale questa Sezione intende dare continuità, le due ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell'esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità.

### ***Il sistema incentivante delineato dal nuovo Codice.***

**20.** Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*") costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR. Il Codice delinea un nuovo assetto ordinamentale della materia e introduce a regime molte disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni.

**21.** Ai sensi dell'art. 229, comma 1, il codice è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. Il successivo comma 2 precisa che "*le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023*". L'art. 229 distingue, pertanto, la data di entrata in vigore del Codice (fissata al 1° aprile 2023) da quella di acquisto di efficacia delle sue disposizioni e dei relativi allegati, fissata al 1° luglio 2023.

**22.** Tale distinzione rileva sia per la possibilità, nel periodo intermedio, di sostituire gli allegati al Codice con regolamenti ai sensi dell'art. 17 della legge 400 del 1988, sia soprattutto, perché la data di acquisto dell'efficacia del Codice è, ai sensi del comma 2 dell'art. 226, quella da considerare per stabilire quali siano i "*procedimenti in corso*", cui continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016.

**23.** Inoltre, la data di acquisto di efficacia del nuovo Codice è quella che rileva ai fini delle disposizioni transitorie e di coordinamento dettate dal comma 16 dell'art. 225 del nuovo Codice. Infatti, l'art. 225 (rubricato "*Disposizioni transitorie e di*

*coordinamento”), comma 16, del nuovo Codice prevede: “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati”.*

**24.** *Ciò premesso in ordine al regime intertemporale, sotto il profilo metodologico, come è stato chiarito nella Relazione illustrativa, “si è scelto di redigere un codice che non rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi e sia immediatamente auto-esecutivo, consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare. Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione che opera sugli allegati al codice (legislativi in prima applicazione, regolamentari a regime)”. Nelle more della delegificazione, dunque, nel sistema delle fonti del diritto, le disposizioni contenute negli allegati hanno rango di norme primarie.*

**25.** *Gli “incentivi alle funzioni tecniche” sono disciplinati dall’art. 45 del nuovo Codice, a tenore del quale “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (comma 1).*

**26.** *Tale articolo rinvia, dunque, all’allegato I.10 per l’enucleazione tassativa delle attività tecniche da incentivare, stabilendo, sempre al comma 1, che, “in sede di prima applicazione del Codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici”, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice.*

**27.** Per quel che rileva in questa sede, con riferimento agli appalti relativi a servizi o forniture, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 113 del Codice previgente, anche l'art. 45 limita l'applicazione del sistema incentivante ai soli casi in cui è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione. Infatti, l'art. 45, comma 2, secondo periodo, prevede: *"il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione"*. Anche nell'assetto delineato dal nuovo Codice, negli appalti relativi a servizi o forniture, la nomina di tale figura, pertanto, è condizione necessaria per l'erogazione degli incentivi in parola.

**28.** L'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 prevede che il RUP svolga, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il successivo comma 4 precisa che il direttore dell'esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

*"a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;*

*b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*

*c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;*

*d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*

*e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento"*.

**29.** L'art. 114, comma 8, del nuovo codice prevede: *"l'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP"*. Il comma 8 dell'art. 114 demanda, pertanto, all'allegato II.14 il compito di individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle

prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP.

**30.** Segnatamente, l'art. 31 (intitolato "Attività e compiti del direttore dell'esecuzione"), comma 1, dell'allegato II.14, prevede: "*l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32*".

**31.** L'art. 32 (rubricato "Servizi e forniture di particolare importanza") detta i criteri per individuare servizi e forniture di particolare importanza. La norma così recita:

*"1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.*

*2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:*

*a) servizi di telecomunicazione;*

*b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*

*c) servizi informatici e affini;*

- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro”.

**32.** Dalle disposizioni richiamate si ricava che, con riferimento agli appalti di servizi, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l'importo dell'affidamento. In via di prima applicazione, inoltre, il legislatore ha individuato puntualmente i servizi di particolare importanza. Ad avviso del Collegio, tale elencazione non riveste carattere tassativo, sia perché il ricorso all'espressione "*in sede di prima applicazione*" sembra evocare un elenco aperto, sia perché, nel testo della norma, mancano espressioni che qualificano come tassativi o esclusivi i casi enumerati. A tali servizi, individuati direttamente dal legislatore, possono affiancarsi ulteriori servizi, individuati dall'amministrazione secondo i criteri divisati dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14.

**33.** Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. *praesumptio iuris et de iure*) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.

**34.** In sintesi, nel nuovo Codice la materia in esame è disciplinata nei seguenti termini:

- l'art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 113 del Codice previgente);

- l'art. 114, comma 8, rinvia all'allegato II.14 ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all'allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della "*particolare importanza*";

- l'art. 31, comma 1, dell'allegato II.14, prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP "*a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32*";

- l'art. 32 dell'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;

- per i servizi si prescinde dall'importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14;

- in sede di prima applicazione, è lo stesso comma 2 ad individuare puntualmente i servizi di particolare importanza, con elencazione che - ad avviso del Collegio, per le ragioni esposte - non riveste carattere tassativo;

- per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.

## **Conclusioni.**

**35.** Negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP - rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (*ex multis*: Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).

**36.** Al ricorrere di tale presupposto, che va verificato con rigore e oggettività, il legislatore preferisce derogare al suddetto principio, nell'intento di valorizzare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all'amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni. Se queste sono le ragioni della deroga, è chiaro che essa si giustifica solo in presenza di appalti di particolare e oggettiva importanza per qualità o importo delle prestazioni dedotte nel contratto. Sono queste le coordinate che devono guidare l'interpretazione delle norme in esame.

**37.** Alla luce delle osservazioni che precedono, al quesito formulato dal Sindaco del Comune di Roccapiemonte questa Sezione risponde nei termini indicati nei punti **19** (con riferimento al Codice previgente) e **34** (con riferimento al nuovo Codice) della presente deliberazione, nei quali sono stati ricostruiti i limiti entro i quali è ammessa, negli appalti di servizi e forniture, l'erogazione di incentivi tecnici ai dipendenti dell'amministrazione precedente.

**38.** Gli atti regolamentari o negoziali che l'Ente adotta nella materia *de qua* devono osservare i limiti fissati dalla legge per l'erogazione degli incentivi tecnici.

**39.** L'art. 45, comma 3, ultimo periodo del nuovo Codice (d. lgs. n. 36/2023) così recita: "*i criteri di riparto dell'incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, sono stabiliti dalle*

*stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso codice” (1° aprile 2023), termine che ha comunque carattere ordinatorio.*

### **PQM**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- rende il parere nei termini esposti in parte motiva;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.

L'Estensore  
(Emanuele Scatola)

Il Presidente  
(Massimo Gagliardi)

Depositata in Segreteria

L'8 giugno 2023

Il Direttore della Segreteria  
(Dott. Giuseppe Imposimato)